

**COMUNE DI ULASSAI**  
**Provincia dell'Ogliastra**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87

(Approvato con Deliberazione Consiliare n 8 del 08.07.2014)

# INDICE

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| indice.....  | 2  |
| parte 1 - disciplina genarale .....                | 6  |
| Art. 1.1 .....                                     | 6  |
| DISCIPLINA.....                                    | 6  |
| Art. 1.2 .....                                     | 6  |
| COMPONENTI .....                                   | 6  |
| Art. 1.3 .....                                     | 6  |
| SOGGETTO ATTIVO.....                               | 6  |
| Art. 1.4 .....                                     | 7  |
| DETERMINAZIONE .....                               | 7  |
| ART. 1.5.....                                      | 7  |
| DICHIARAZIONI.....                                 | 7  |
| ART. 1.6.....                                      | 7  |
| VERSAMENTI.....                                    | 7  |
| ART. 1.7.....                                      | 9  |
| RISCOSSIONE.....                                   | 9  |
| ART. 1.8.....                                      | 9  |
| FUNZIONARIO RESPONSABILE E CONTROVERSIE.....       | 9  |
| ART. 1.9.....                                      | 9  |
| ACCERTAMENTO.....                                  | 9  |
| Articolo 1.10 .....                                | 10 |
| VERIFICHE, CONTROLLI, RECUPERI, PRESCRIZIONE ..... | 10 |
| Articolo 1.11 .....                                | 11 |
| INTERESSI E SANZIONI.....                          | 11 |
| Articolo 1.12 .....                                | 12 |
| RIMBORSI .....                                     | 12 |
| Articolo 1.13 .....                                | 12 |
| CONTENZIOSO.....                                   | 12 |
| PARTE 2 – REGOLAMENTO IMU .....                    | 13 |
| Articolo 2.1 .....                                 | 13 |

## PARTE 1 – DISCIPLINA GENERALE IUC

|   |    |
|---|----|
| PRESUPPOSTO IMPOSITIVO .....  | 13 |
| Articolo 2.2 .....  | 13 |
| DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI ..... | 13 |
| Articolo 2.3 .....  | 14 |
| SOGGETTI PASSIVI .....  | 14 |
| Articolo 2.4 .....  | 14 |
| BASE IMPONIBILE.....  | 14 |
| Articolo 2.4 .....  | 17 |
| RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI.....                                       | 17 |
| Articolo 2.5 .....  | 17 |
| DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA .....                           | 17 |
| Articolo 2.6 .....  | 18 |
| Articolo 2.7 .....  | 18 |
| ASSIMILAZIONI .....   | 18 |
| Articolo 2.8 .....  | 18 |
| ESENZIONI.....  | 18 |
| Articolo 2.9 .....  | 20 |
| QUOTA RISERVATA ALLO STATO .....  | 20 |
| Articolo 2.10 .....   | 20 |
| VERSAMENTI.....   | 20 |
| Articolo 2.11 .....   | 21 |
| DICHIARAZIONE .....   | 21 |
| PARTE 3 – REGOLAMENTO TARI .....  | 22 |
| Articolo 3.1 .....  | 22 |
| OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....  | 22 |
| Articolo 3.2 .....  | 22 |
| RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....   | 22 |
| Articolo 3.3 .....  | 24 |
| COSTO DEL SERVIZIO.....   | 24 |
| Articolo 3.4 .....  | 24 |
| SOGGETTO ATTIVO TARI.....   | 24 |
| Articolo 3.5 .....  | 25 |
| SOGGETTI PASSIVI TARI.....  | 25 |
| Articolo 3.6 .....  | 25 |

## PARTE 1 – DISCIPLINA GENERALE IUC

|   |    |
|---|----|
| LOCALI ED AREE SOGGETTE.....                        | 25 |
| Articolo 3.7 .....                                  | 26 |
| ESCLUSIONI.....                                     | 26 |
| Articolo 3.8 .....                                  | 29 |
| DETERMINAZIONE DELLA TARI .....                     | 29 |
| Articolo 3.9 .....                                  | 29 |
| OBBLIGAZIONE TARIFFARIA .....                       | 29 |
| Articolo 3.10 .....                                 | 30 |
| CATEGORIE DI UTENZA .....                           | 30 |
| Articolo 3.11 .....                                 | 30 |
| UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA .....     | 30 |
| Articolo 3.12 .....                                 | 31 |
| UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE.....                  | 31 |
| Articolo 3.13 .....                                 | 32 |
| UTENZE NON DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA ..... | 32 |
| Articolo 3.14 .....                                 | 32 |
| UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE.....              | 32 |
| Articolo 3.15 .....                                 | 33 |
| TARIFFA GIORNALIERA .....                           | 33 |
| Articolo 3.16 .....                                 | 34 |
| RIDUZIONI TARIFFA.....                              | 34 |
| Articolo 3.17 .....                                 | 35 |
| UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE .....  | 35 |
| Articolo 3.18 .....                                 | 35 |
| DICHIARAZIONI O COMUNICAZIONI .....                 | 35 |
| Articolo 3.19 .....                                 | 37 |
| TRIBUTO PROVINCIALE.....                            | 37 |
| Articolo 3.19 .....                                 | 38 |
| NORME TRANSITORIE .....                             | 38 |
| ALLEGATO A.....                                     | 39 |
| COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA .....                 | 39 |
| ALLEGATO B.....                                     | 40 |
| COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA .....             | 40 |
| ALLEGATO C.....                                     | 41 |

PARTE 1 – DISCIPLINA GENERALE IUC

|   |    |
|---|----|
| CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI..... | 41 |
| PARTE 4 – REGOLAMENTO TASI.....                                   | 45 |
| Articolo 4.1 .....  | 45 |
| PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA .....                                    | 45 |
| ART. 4.2.....   | 45 |
| ESCLUSIONI.....   | 45 |
| ART. 4.3.....   | 45 |
| SOGGETTO ATTIVO TASI.....   | 45 |
| ART. 4.4.....   | 45 |
| SOGGETTI PASSIVI TASI E BASE IMPONIBILE .....                     | 45 |
| ART. 4.5.....   | 46 |
| DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.....                                | 46 |
| ART. 4.6.....   | 47 |
| INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI..... | 47 |
| ART. 4.7.....   | 47 |
| DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI .....                          | 47 |
| ART. 4.7.....   | 49 |
| DICHIARAZIONI.....  | 49 |
| ART. 4.8.....   | 49 |
| ENTRATA IN VIGORE.....  | 49 |
| ART. 4.9.....   | 49 |
| DISPOSIZIONI FINALI .....   | 49 |

# **PARTE 1 - DISCIPLINA GENARALE**

## **Art. 1.1**

### **DISCIPLINA**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ulassai dell'imposta unica comunale (IUC), istituita con LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" - GU n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

## **Art. 1.2**

### **COMPONENTI**

1. La IUC si compone:
  - a. dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - b. di una componente riferita ai servizi, che si articola in:
    - i. tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
    - ii. tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. Il presente Regolamento è così articolato:
  - PARTE I – DISCIPLINA GENERALE IUC
  - PARTE II – REGOLAMENTO IMU
  - PARTE III – REGOLAMENTO TARI
  - PARTE IV – REGOLAMENTO TASI

## **Art. 1.3**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Ulassai relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### **Art. 1.4**

#### **DETERMINAZIONE**

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :
  - a) Le aliquote IMU;
  - b) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
  - c) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

#### **ART. 1.5**

#### **DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono con riferimento all'IMU.
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

#### **ART. 1.6**

#### **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9

## PARTE 1 – DISCIPLINA GENERALE IUC

luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello F24) ovvero tramite bollettino di conto corrente postale.
3. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. In particolare:
  - per l'anno 2014, il versamento è effettuato, nel seguente modo:
    - a. TARI: numero due rate, con scadenza nel giorno 16 dei mesi di ottobre e dicembre.
    - b. TASI: numero due rate, con scadenza nel giorno 16 nei mesi di ottobre e dicembre.
  - per gli anni successivi, il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento nel seguente modo:
    - c. TARI: numero TRE rate, con scadenza nel giorno 16 dei mesi di giugno , ottobre e marzo dell'anno successivo (relativamente al saldo).
    - d. TASI: numero due rate, con scadenza nel giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre
5. Per la TASI è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
6. La Giunta Comunale per comprovate particolari esigenze potrà determinare un diverso numero di rate e le relative scadenze.
7. Qualora il singolo utente dimostri di avere subito rilevanti danni economici a seguito del verificarsi di eventi straordinari, è accordata al Comune la facoltà di concedere un'ulteriore rateizzazione, fino ad un massimo di 10 rate complessive. La dilazione comporta l'applicazione dell'interesse legale. Le suddette istanze di rateizzazione devono essere presentate direttamente al Comune entro il 31 luglio di ogni anno e comunque entro 60 gg. dall'emissione del bollettino.
8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. Non si procede ai versamenti della singola tassa qualora l'importo dovuto non sia pari o superiore a euro 7,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

**ART. 1.7**

**RISCOSSIONE**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.
2. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Il Comune e/o il Soggetto al quale risulta affidata la gestione del servizio di gestione rifiuti, provvedono all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.
4. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola fattura risulti inferiore a euro 7,00 (IVA compresa) il corrispettivo dovuto sarà richiesto unitamente a quello del periodo successivo. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera e in sede di conguaglio.
5. Il pagamento del tributo va effettuato entro il termine di scadenza indicato nel bollettino, che sarà emesso con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
6. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati nel bollettino, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.

**ART. 1.8**

**FUNZIONARIO RESPONSABILE E CONTROVERSIE**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Le controversie concernenti l'applicazione della IUC appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie come previsto dall'art.2 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546.

**ART. 1.9**

**ACCERTAMENTO**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## PARTE 1 – DISCIPLINA GENERALE IUC

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

### **Articolo 1.10**

#### **VERIFICHE, CONTROLLI, RECUPERI, PRESCRIZIONE**

1. Il Comune è tenuto ad effettuare tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il Comune può:
  - a. richiedere copie di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
  - b. richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare le superfici occupate e/o la decorrenza di utilizzo del servizio;
  - c. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai detentori a qualsiasi titolo, agli amministratori di condominio, ai proprietari dei locali o delle aree;
  - d. incrociare i dati presenti nei propri archivi con le banche dati a disposizione di altri enti e soggetti erogatori di pubblici servizi;
  - e. accedere agli immobili oggetto della tariffa tramite personale incaricato munito di autorizzazione e previo avviso, da inoltrare almeno 7 giorni prima della verifica, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. Per i casi di immunità o di segreto militare l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47.
3. Il Comune decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di documenti da parte dell'utente, provvede, anche avvalendosi di dati presuntivi, a porre in essere gli atti per il recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, applicando gli interessi e le sanzioni previsti all'articolo successivo

## PARTE 1 – DISCIPLINA GENERALE IUC

4. L'utente ha 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell'atto di cui al comma precedente per far pervenire al Comune, tramite raccomandata o consegna diretta, elementi integrativi di giudizio.
5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente ovvero qualora il Comune ritenga infondate le eventuali precisazioni fornite dall'utente, il Comune provvede all'emissione della fattura.
6. Il termine di prescrizione per il recupero della tariffa è di cinque anni.

### **Articolo 1.11**

#### **INTERESSI E SANZIONI**

1. Nel caso di pagamento oltre la scadenza prevista, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura pari all'1%. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative oltre alle spese di notifica o postali.
2. Trascorsi novanta giorni dalla scadenza senza che il pagamento sia stato effettuato, il Comune avvia le procedure di riscossione coattiva previste dalla vigente normativa.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - euro 20,00 (venti), se la tardiva comunicazione perviene entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 17, comma 2, del presente regolamento;
  - euro 30,00 (trenta) se la tardiva comunicazione perviene oltre 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 17, comma 2, ma prima dell'inizio dell'attività di controllo da parte del Comune;
  - euro 50,00 (cinquanta) nel caso di accertata non veridicità dei dati comunicati;
  - euro 100,00 (cento) in caso di omessa comunicazione.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
5. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

**Articolo 1.12**

**RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, corredata di documentazione probatoria.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art.1.11, comma1, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.

**Articolo 1.13**

**CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, se previsto, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## **PARTE 2 – REGOLAMENTO IMU**

### **Articolo 2.1**

#### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

- a) Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
- b) Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

### **Articolo 2.2**

#### **DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE**

#### **FABBRICABILI**

Ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) del presente regolamento:

- a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

### **Articolo 2.3**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:

- a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
- e. l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

### **Articolo 2.4**

#### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di

imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c) l'ufficio tecnico comunale dopo aver accertato l'inagibilità e/o acquisita la dichiarazione e effettuato il relativo procedimento rilascia copia del risultato dello stesso all'ufficio tributi per la concessione della relativa agevolazione;
- d) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
  - ❖ Il solaio e il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - ❖ I muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - ❖ Gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza comunale di demolizione o di ripristino, atta ad evitare danni a cose e persone ;
- e) Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento e al miglioramento degli edifici, né possono considerarsi tali i fabbricati dotati anche di un solo servizio (es. luce, acqua, gas, telefono etc).
- f) Il venir meno delle condizioni di inabilità o inabitabilità deve essere anche comunicato all'ufficio tributi tramite presentazione di una comunicazione relativa all'anno in cui è venuto meno il diritto alla riduzione di imposta.
- g) Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

## **Articolo 2.4**

### **RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  1. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
  2. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  3. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

## **Articolo 2.5**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;

in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

#### **Articolo 2.6**

#### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

#### **Articolo 2.7**

#### **ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

#### **Articolo 2.8**

#### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Ulassai è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno;
- h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Ulassai risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- j. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- k. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- m. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- n. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- o. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- p. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

### **Articolo 2.9**

#### **QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

### **Articolo 2.10**

#### **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
8. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 7,00, importo riferito all'imposta annuale e non alle singole rate di acconto e saldo.
9. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.

### **Articolo 2.11**

#### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

# PARTE 3 – REGOLAMENTO TARI

## Articolo 3.1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come previsto dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147
3. Il Regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
  - a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
  - d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
  - e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
  - f. le sanzioni.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## Articolo 3.2

### RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

### PARTE 3 – REGOLAMENTO TARI

3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a. del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
  - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e. i rifiuti da attività commerciali;
  - f. i rifiuti da attività di servizio;
  - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3.7 comma 5, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato C provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali,

di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa sia inferiore al limite riportato nell'Allegato C.

### **Articolo 3.3**

#### **COSTO DEL SERVIZIO**

1. Il costo della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto nel contratto di servizio, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
2. Il costo è definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario degli interventi elaborato dal Comune così come previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, indicante il corrispettivo complessivo dei servizi affidati per l'anno successivo e tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, il Comune è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale il Piano Finanziario definitivo.
5. Il Piano Finanziario e la relazione illustrativa definitiva, redatta sulla base dei disposti del DPR 158/99, è approvato dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
6. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni oltre che lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
7. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

### **Articolo 3.4**

#### **SOGGETTO ATTIVO TARI**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Articolo 3.5**

#### **SOGGETTI PASSIVI TARI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di decesso dell'utente, gli eredi restano obbligati in solido.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei MESI nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Ai fini di cui al comma 1 l'arredo, l'utilizzo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce elemento presuntivo dell'occupazione o conduzione dell'immobile. Conseguentemente il Comune, valutata la ricorrenza delle presunzioni, e procede ponendo in essere l'azione per il recupero della tariffa evasa.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
7. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
8. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.

### **Articolo 3.6**

#### **LOCALI ED AREE SOGGETTE**

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable misurata sul filo interno dei muri.
2. Per l'applicazione della TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

3. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.
4. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.
6. Si considerano soggetti a tariffa i locali produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani a titolo indicativo e non esaustivo:
  - a. tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno;
  - b. i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
  - c. il vano scala interno all'abitazione;
  - d. i posti macchina coperti;
  - e. le cantine;
  - f. le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
  - g. i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina;
  - h. nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali;
  - i. aree scoperte demaniali utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione) o anche in forma abusiva.

### **Articolo 3.7**

#### **ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

## PARTE 3 – REGOLAMENTO TARI

2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo esclusi:

a. locali:

- i. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- ii. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
- iii. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonista;
- iv. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- v. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale;
- vi. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

b. aree:

- i. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- ii. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
- iv. le aree scoperte adibite a verde.

3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle aree di produzione e dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono pertanto soggette a tariffa:

- a. la parte di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sulla base del Regolamento Comunale vigente;

### PARTE 3 – REGOLAMENTO TARI

- b. le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
  - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - d. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'articolo 184 del D. Lgs n. 152/2006.
5. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
6. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:
- a) autocarrozzerie: 35%;
  - b) lavanderie a secco: 35%;
  - c) autofficine, elettrauto: 30%;
  - d) tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche: 25%;
  - e) attività artigianali manifatturiere di verniciatura o lavorazione superficiale di metalli e non metalli, quali falegnamerie, carpenterie e simili: 35%;
  - f) laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e laboratori odontotecnici: 15%;
7. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 6, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
8. Per fruire delle esclusioni di cui ai commi precedenti, l'interessato:
- a) dovrà indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; l'esclusione viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.
  - b) dovrà comunicare al Comune entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento

i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione (a titolo di esempio copie dei formulari di trasporto, modello unico di denuncia MUD, ecc..) attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

### **Articolo 3.8**

#### **DETERMINAZIONE DELLA TARI**

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Sulla base dell'articolo 651 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati dalle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consigliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e ad altri servizi come lo spezzamento, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
6. La tariffa, che ricomprende la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
7. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

### **Articolo 3.9**

#### **OBBLIGAZIONE TARIFFARIA**

1. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 60 giorni dal fatto.

2. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:
  - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
  - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
3. Per le abitazioni l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'articolo 6, o con il collocamento di arredamento anche solo parziale o con l'utilizzo comunque dei locali. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Articolo 3.10**

#### **CATEGORIE DI UTENZA**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal Comune del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento ed ai rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

#### **Articolo 3.11**

#### **UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA**

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da ciascuna tipologia di utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione puntuale dei conferimenti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (Kb) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tabella in Allegato A riporta lo schema dei coefficienti utilizzati per l'utenza domestica che andranno approvati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del Piano Finanziario.

### Articolo 3.12

#### UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE

1. Le utenze domestiche vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. In riferimento al numero di componenti familiari da assegnare, si intende:
  - a. Per utenza domestica di soggetti residenti, la sola unità abitativa occupata e/o utilizzata da persone che, secondo le risultanze dell'anagrafe del Comune, vi abbiano stabilito la propria residenza;
  - b. Per utenze domestiche di soggetti non residenti, le unità abitative occupate e/o utilizzate da persone che risultino ufficialmente residenti fuori dal comune.
3. **Per le utenze domestiche di soggetti residenti** il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al primo gennaio di ciascun anno; in caso di attivazione dell'utenza nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevato al momento della comunicazione di nuova occupazione.
4. Devono essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia per almeno sei mesi nell'anno solare. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Si considerano pertinenze di abitazione, le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale 'C', intestate di norma a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni nel Comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Verrà assoggettato a Pertinenza un solo locale di categoria catastale 'C' intestato allo stesso conduttore/proprietario di una abitazione anche se ubicato in strade o civici differenti. Qualora ci fosse la presenza di più locali di categoria catastale 'C' intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni nel Comune verrà titolato a Pertinenza soltanto il locale con maggiore metratura. A queste verrà assegnato lo stesso numero di componenti familiari per la determinazione tariffaria mentre gli altri locali, a qualunque categoria catastale appartengano, verranno assoggettati alla tariffa domestica con un unico occupante.
6. Per la commisurazione della tariffa per le **abitazioni di soggetti non residenti e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche**, si assume come numero degli occupanti quello indicato e documentato o, in mancanza, quello desumibile dall'applicazione dell'articolo 2 della L.R. n. 13/89 (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

7. **Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE)** si applica il nucleo familiare rilevabile nella banca dati dell'anagrafe.
8. Per i fabbricati di cui ai commi 6) e 7) il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle Tariffe può deliberare l'assimilazione degli immobili ad immobili occupati da un unico occupante.
9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in UNA unità.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute in corso d'anno.

### **Articolo 3.13**

#### **UTENZE NON DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA**

1. La parte fissa della tariffa è determinata per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, sulla base del coefficiente Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

### **Articolo 3.14**

#### **UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE**

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

## PARTE 3 – REGOLAMENTO TARI

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
6. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
7. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
8. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
9. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

### **Articolo 3.15**

#### **TARIFFA GIORNALIERA**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100% (cento per cento).
3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che, per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
4. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a 7,00 (SETTE) euro - Iva compresa.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

7. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

### Articolo 3.16

#### RIDUZIONI TARIFFA

1. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie sia sulla parte fissa che sulla parte variabile;
  - a) abitazioni con **unico occupante**: riduzione del 0,00 %;
  - b) **abitazioni tenute a disposizione** per uso stagionale che vengono occupate o detenute in modo non continuativo ma ricorrente riduzione del 0,00% a condizione che le stesse non vengano locate;
  - c) **altri locali, diversi dalle abitazioni**,<sup>1</sup> adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, riduzione del 0,00 %;
1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40 %;
2. Nelle zone in cui la raccolta è effettuata una sola volta alla settimana il tributo è dovuto nella misura del 60% .
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Comune, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente la tariffa è dovuta con una riduzione dell'70%. In questo caso l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere rappresentata, al suo verificarsi, al Comune del servizio mediante trasmissione di formale atto di diffida.
1. Le riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche e domestiche, contenute nel presente articolo e nei precedenti, comunque potranno essere applicate sino al limite massimo del 75% della tariffa.

---

<sup>1</sup> (locali ad uso domestico quali garage depositi o cantine distanti dall' abitazione di residenza)

### **Articolo 3.17**

#### **UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità che dovrà essere prodotta annualmente dall'utente al Comune, allegandola alla richiesta di riduzione tariffaria da presentarsi entro i termini previsti dal presente regolamento.

### **Articolo 3.18**

#### **DICHIARAZIONI O COMUNICAZIONI**

1. Al Comune deve essere presentata apposita dichiarazione/comunicazione in caso di:
  - a. occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree;
  - b. richieste di agevolazione;
  - c. venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.

La presentazione delle dichiarazioni di nuova occupazione e/o di cessazione di occupazioni di locali ed aree soggette a tariffa deve essere effettuate entro il termine di sessanta giorni dal momento in cui si verifica l'evento che dà luogo alla dichiarazione medesima. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito istituzionale del Comune, [www.comune.ulassai.org.it](http://www.comune.ulassai.org.it). Entro lo stesso termine devono essere denunciate le modifiche apportate e le variazioni d'uso riguardanti i locali e le aree assoggettate a tariffa

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per l'assoggettabilità alla tariffa rimangano invariate.
3. L'ufficio attività produttive comunica all'Ufficio Tributi del Comune, con cadenza mensile, il rilascio di tutti i dati in suo possesso rilevanti ai fini dell'applicazione della tariffa alle attività produttive.
4. Sono cancellati d'ufficio dal Comune coloro che occupavano e conducevano locali ed aree per i quali sia intervenuta la nuova comunicazione o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la comunicazione di cessazione dimostri, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale di non aver continuato l'occupazione, l'utilizzazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione tariffaria sia stata assolta dall'utente subentrante.
6. La dichiarazione di cui ai precedenti commi deve essere effettuata:

### PARTE 3 – REGOLAMENTO TARI

- a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante e/o utilizzatore a qualsiasi titolo;
  - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
7. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano, utilizzano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
  8. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
  9. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti è rilevata automaticamente dall'anagrafe comunale.
  10. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

#### Per le utenze domestiche:

- a. dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
- b. dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
- c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d. data in cui ha avuto inizio l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
- f. dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
- g. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;
- h. in caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.

#### Per le utenze non domestiche:

- a. dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
- b. dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);

## PARTE 3 – REGOLAMENTO TARI

- c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (Comune catastale, particella e subalterno) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
  - d. indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
  - e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
  - f. dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
  - g. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;
  - h. In caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.
11. La comunicazione, alla quale deve essere allegata copia di un documento di identità e visura camerale in caso di utenza non domestica è presentata al Comune a mano all'Ufficio Protocollo, oppure spedito per raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso tramite PEC all'indirizzo: [protocollo@pec.comunediulassai.it](mailto:protocollo@pec.comunediulassai.it)
  12. Tutte le richieste di agevolazioni e/o riduzioni tariffarie devono essere presentate al Comune entro il 31 luglio di ciascun anno ed hanno efficacia per l'anno in corso.
  13. Le istanze relative ad agevolazioni e/o riduzioni, se non effettuate nei termini indicati nei precedenti articoli, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene la richiesta.
  14. In caso di omessa presentazione della dichiarazione il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e/o utilizzate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione e/o utilizzazione.
  15. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella comunicazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi dei precedenti comma, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.
  16. Tutte le variazioni che avvengono nel corso dell'anno in base alle disposizioni di tale regolamento avranno efficacia dal mese successivo della effettiva comunicazione.

### **Articolo 3.19**

#### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

### **Articolo 3.19**

#### **NORME TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI, dalla sua entrata in vigore.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui alla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
  - a. le leggi nazionali e regionali;
6. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
7. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO A

### COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA

| <b>Numero componenti</b> | <b>Ka</b> | <b>Kb</b> |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Famiglia 1 componente    | 0,75      | 0,60      |
| Famiglia 2 componenti    | 0,88      | 1,40      |
| Famiglia 3 componenti    | 1,00      | 1,80      |
| Famiglia 4 Componenti    | 1,08      | 2,20      |
| Famiglia 5 Componenti    | 1,11      | 2,90      |
| Famiglia 6 Componenti    | 1,10      | 3,40      |

**ALLEGATO B****COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA**

| <b>COMUNI FINO A 5.000 abitanti</b> |  |           |           |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| <b>Categorie di attività</b>        |  | <b>Kc</b> | <b>Kd</b> |
| 2.1                                 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                      | 0,29      | 2,54      |
| 2.2                                 | Campeggi, distributori carburanti  | 0,44      | 3,83      |
| 2.3                                 | Stabilimenti balneari  | 0,66      | 5,80      |
| 2.4                                 | Esposizioni, autosaloni  | 0,34      | 2,97      |
| 2.5                                 | Alberghi con ristorante  | 1,01      | 8,91      |
| 2.6                                 | Alberghi senza ristorante  | 0,85      | 7,51      |
| 2.7                                 | Case di cura e riposo  | 0,89      | 7,80      |
| 2.8                                 | Uffici, agenzie, studi professionali   | 0,90      | 7,89      |
| 2.9                                 | Banche ed istituti di credito  | 0,44      | 3,90      |
| 2.10                                | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli       | 0,94      | 8,24      |
| 2.11                                | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   | 1,02      | 8,98      |
| 2.12                                | Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,78      | 6,85      |
| 2.13                                | Carrozzeria, autofficina, elettrauto   | 0,91      | 7,98      |
| 2.14                                | Attività industriali con capannoni di produzione   | 0,41      | 3,62      |
| 2.15                                | Attività artigianali di produzione beni specifici  | 0,67      | 5,91      |
| 2.16                                | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie   | 5,54      | 48,78     |
| 2.17                                | Bar, caffè, pasticceria  | 4,38      | 38,50     |
| 2.18                                | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                   | 0,57      | 5,00      |
| 2.19                                | Plurilicenze alimentari e/o miste  | 2,14      | 18,80     |
| 2.20                                | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  | 0,34      | 3,00      |
| 2.21                                | Discoteche, night club   | 1,02      | 8,95      |

# ALLEGATO C

## CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

### Criteria qualitativi

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui all'elenco di seguito indicato:

| Codice CER   | Descrizione  |
|--------------|--|
| <b>02</b>    | <b>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</b>  |
| <b>02 01</b> | <b><i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i></b>   |
| 02 01 03     | scarti di tessuti vegetali   |
| 02 01 04     | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)  |
| 02 01 10     | rifiuti metallici  |
| <b>02 03</b> | <b><i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i></b> |
| 02 03 04     | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione   |
| <b>02 05</b> | <b><i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i></b>   |
| 02 05 01     | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione   |
| <b>02 06</b> | <b><i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i></b>   |
| 02 06 01     | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione   |
| <b>02 07</b> | <b><i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i></b>   |
| 02 07 04     | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione   |
| <b>03</b>    | <b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI</b>   |
| <b>03 01</b> | <b><i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i></b>  |
| 03 01 01     | Scarti di corteccia e sughero  |
| 03 01 05     | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04   |
| <b>03 03</b> | <b><i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i></b>   |
| 03 03 01     | Scarti di corteccia e legno  |
| 03 03 08     | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati  |
| <b>04</b>    | <b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE</b>   |
| <b>04 01</b> | <b><i>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</i></b>   |
| 04 01 09     | Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura   |
| <b>04 02</b> | <b><i>Rifiuti dell'industria tessile</i></b>   |
| 04 02 21     | Rifiuti da fibre tessili grezze  |
| 04 02 22     | Rifiuti da fibre tessili lavorate  |
| <b>07</b>    | <b>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI</b>   |
| <b>07 02</b> | <b><i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</i></b>  |
| 07 02 13     | Rifiuti plastici   |
| <b>07 05</b> | <b><i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i></b>  |
| 07 05 14     | Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose   |
| <b>08</b>    | <b>RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA</b>   |
| <b>08 03</b> | <b><i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i></b>  |
| 08 03 18     | Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose  |
| <b>09</b>    | <b>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA</b>  |
| <b>09 01</b> | <b><i>Rifiuti dell'industria fotografica</i></b>   |
| 09 01 07     | Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento  |
| 09 01 08     | Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento  |

PARTE 3 – REGOLAMENTO TARI

|              |   |
|--------------|---|
| 09 01 10     | macchine fotografiche monouso senza batterie  |
| 09 01 12     | macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio.   |
| <b>10</b>    | <b>RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO</b>   |
| 10 11 03     | Scarti di materiali in fibra a base di vetro  |
| 10 11 12     | Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11  |
| <b>12</b>    | <b>RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</b>   |
| <b>12 01</b> | <b><i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i></b>  |
| 12 01 01     | limatura e trucioli di materiali ferrosi  |
| 12 01 03     | limatura e trucioli di materiali non ferrosi  |
| 12 01 05     | limatura e trucioli di materiali plastici   |
| <b>15</b>    | <b>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</b> |
| <b>15 01</b> | <b><i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i></b>   |
| 15 01 01     | Imballaggi di carta e cartone   |
| 15 01 02     | Imballaggi in plastica  |
| 15 01 03     | Imballaggi in legno   |
| 15 01 04     | Imballaggi metallici  |
| 15 01 05     | Imballaggi in materiali compositi   |
| 15 01 06     | Imballaggi in materiali misti   |
| 15 01 07     | Imballaggi in vetro   |
| 15 01 09     | Imballaggi in materia tessile   |
| <b>15 02</b> | <b><i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</i></b>  |
| 15 02 03     | Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose   |
| <b>16</b>    | <b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO.</b>  |
| <b>16 01</b> | <b><i>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)</i></b>  |
| 16 01 17     | metalli ferrosi   |
| 16 01 18     | metalli non ferrosi   |
| 16 01 19     | plastica  |
| 16 01 20     | vetro   |
| 16 01 22     | componenti non specificati altrimenti   |
| <b>16 02</b> | <b><i>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i></b>  |
| 16 02 14     | apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi   |
| 16 02 16     | componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso  |
| <b>16 03</b> | <b><i>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i></b>  |
| 16 03 04     | rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose  |
| 16 03 06     | rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose  |
| <b>16 06</b> | <b><i>Batterie ed accumulatori</i></b>  |
| 16 06 04     | batterie alcaline non contenenti mercurio   |
| 16 06 05     | altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio  |
| <b>17</b>    | <b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE</b>  |
| <b>17 02</b> | <b><i>Legno, vetro e plastica</i></b>   |
| 17 02 01     | legno   |
| 17 02 02     | vetro   |
| 17 02 03     | plastica  |
| <b>17 04</b> | <b><i>Metalli (incluse le loro leghe)</i></b>   |
| 17 04 01     | rame, bronzo, ottone  |
| 17 04 02     | alluminio   |
| 17 04 03     | piombo  |
| 17 04 04     | zinco   |
| 17 04 05     | ferro e acciaio   |
| 17 04 06     | stagno  |

PARTE 3 – REGOLAMENTO TARI

|              |   |
|--------------|---|
| 17 04 07     | metalli misti   |
| <b>18</b>    | <b>RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)</b> |
| <b>18 01</b> | <b><i>Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</i></b>  |
| 18 01 01     | Oggetti da taglio, inutilizzati   |
| 18 01 04     | Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03   |
| 18 01 09     | Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze   |
| <b>18 02</b> | <b><i>Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</i></b>  |
| 18 02 01     | Oggetti da taglio, inutilizzati   |
| 18 02 03     | Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03   |
| 18 02 08     | Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze   |
| <b>19</b>    | <b>RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI</b>   |
| 19 05 01     | Parte di rifiuti urbani e simili non compostata   |
| 19 05 02     | Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata  |
| <b>20</b>    | <b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>   |
| <b>20 01</b> | <b><i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</i></b>   |
| 20 01 01     | Carta e cartone   |
| 20 01 02     | Vetro   |
| 20 01 08     | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense  |
| 20 01 10     | Abbigliamento   |
| 20 01 11     | Prodotti tessili  |
| 20 01 25     | Olii e grassi commestibili  |
| 20 01 32     | Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31  |
| 20 01 34     | batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio  |
| 20 01 36     | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.  |
| 20 01 38     | Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37   |
| 20 01 39     | Plastica  |
| 20 01 40     | Metallo   |
| 20 01 99     | Altre frazioni non specificate altrimenti   |
| <b>20 02</b> | <b><i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i></b>   |
| 20 02 01     | Rifiuti biodegradabili  |
| 20 02 03     | Altri rifiuti non biodegradabili  |
| <b>20 03</b> | <b><i>Altri rifiuti urbani</i></b>  |
| 20 03 01     | rifiuti urbani non differenziati  |
| 20 03 02     | Rifiuti di mercati  |
| 20 03 03     | residui della pulizia stradale  |
| 20 03 07     | rifiuti ingombranti   |
| 20 03 99     | rifiuti urbani non specificati altrimenti   |

Criteria quantitativi

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione che non eccedano del 40% il valore massimo del coefficiente massimo Kd di produzione specifica per categoria di attività di cui alla Tab. 4a di produzione (Kg/mq) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del DPR. 27/04/1999 n. 158 - "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in tassa (kg/mq/anno). Sono considerate non assimilabili le quantità di

### PARTE 3 – REGOLAMENTO TARI

rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs.152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

## **PARTE 4 – REGOLAMENTO TASI**

### **Articolo 4.1**

#### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
3. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

### **ART. 4.2**

#### **ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### **ART. 4.3**

#### **SOGGETTO ATTIVO TASI**

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

### **ART. 4.4**

#### **SOGGETTI PASSIVI TASI E BASE IMPONIBILE**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4.1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte

di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 4.5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
6. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.
7. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

#### **ART. 4.5**

##### **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui al precedente comma, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
3. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
4. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite di cui al comma 1.

5. Il consiglio comunale approva annualmente, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, e con effetto dal 1° gennaio, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del presente Regolamento e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

**ART. 4.6**

**INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI**

| <b>SETRVIZI INDIVISIBILI</b>                         | <b>COSTI DA COPRIRSI<br/>CON LA TASI</b> |
|--|--|
| Demografico, stato civile, ed elettorale, statistico | 38.650,00                                |
| Protezione civile                                    | 12.000,00                                |
| Polizia Municipale                                   | 42.400,00                                |
| Viabilità e Mobilità                                 | 47.500,00                                |
| Impianti e rete di illuminazione                     | 70.000,00                                |
| Ambiente   | 41.500,00                                |
| Servizio vigilanza                                   | 36.600,00                                |

**ART. 4.7**

**DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
  - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
  - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
  - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
2. Non vengono previste riduzioni tariffarie ed esenzioni per le seguenti fattispecie
  - abitazioni con unico occupante;
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

## PARTE 4 – REGOLAMENTO TASI

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

3. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
5. Sono invece esenti le seguenti tipologie di immobili:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non;

h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

**ART. 4.7**

**DICHIARAZIONI**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

**ART. 4.8**

**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**ART. 4.9**

**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
2. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.